**REGIONE ABRUZZO**
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI**
**Via dei Vestini Palazzina N – 66100 Chieti**
**C.F. e P. Iva 02307130696**

***DIREZIONE GENERALE***

Prot. 42517U20-CH

Chieti 28/07/2020

Mario Quaglieri
Presidente V Commissione

Pietro Smargiassi
Componente V Commissione

Regione Abruzzo

**Oggetto: Visita V commissione Ospedale di Vasto**

In riferimento alla visita effettuata in data odierna da alcuni componenti della V commissione presso il cantiere del 3° e 4° piano del Padiglione 1 dell'ospedale di Vasto finalizzata alla verifica dei lavori di adeguamenti strutturali, il consigliere Smargiassi chiedeva di accedere dal cantiere in parola direttamente alla UO di degenza della cardiologica-UTIC.

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ASL2 Abruzzo vietava l'accesso per le motivazioni di seguito riportate.

Viste le responsabilità in capo al Datore di Lavoro penalmente perseguibili ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. che può negare l'accesso nei luoghi di lavoro a terzi qualora ritenga che non vi siano le garanzie di tutela per i lavoratori e per terzi fatte salve le dovute procedure aziendali vigenti atteso le responsabilità verso terzi e dei possibili rischi correlati - Cassazione Penale, Sez. 4, 30 settembre 2008, n. 37079 - *"è di decisivo rilievo, in proposito, il disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa [e dunque in qualunque luogo operi l'impresa - n.d.r.], con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2": "tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o, anche,* ***di persona estranea all'ambito imprenditoriale,*** *purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza".*

Considerato che nella fattispecie ricostruita sono stati attuati legittimamente i poteri previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. in considerazione che il personale presente nel sopralluogo presso il cantiere

era munito di idonei DPI per la presenza di rischi residui tipici del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e che lo stesso non poteva accedere ad altre aree di degenza in violazione al regolamento aziendale vigente.

Infatti lo scenario epidemiologico determinato dalla pandemia da SARS-CoV2 ha reso necessaria una significativa trasformazione delle attività di erogazione nonché una regolamentazione degli accessi di tutte le strutture ospedaliere della ASL Lanciano Vasto Chieti.

Attualmente, a seguito del recepimento della normativa ministeriale e delle ordinanze regionali inerenti la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, presso le strutture aziendali della ASL Lanciano Vasto Chieti è vigente un regolamento "Linee di indirizzo per la rimodulazione delle attività sanitarie Fase 2" in cui sono riportate anche le misure generali di accesso alle strutture sanitarie aziendali.

Tali misure disciplinano in maniera stringente le modalità di accesso alle strutture aziendali e limitano gli accessi ai casi di reale necessità. Pertanto alla strutture aziendali accedono solo le persone che devono fruire di prestazioni sanitarie (urgenti o programmate) o che vi lavorano come interni o esterni, e l'accesso non è consentito neanche agli accompagnatori, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili e non autosufficienti.

Si sottolinea come tutta la normativa vigente, fino all'ultima ordinanza regionale N° 76 del 20 giugno 2020, riconferma le misure restrittive di accesso alle strutture sanitarie in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa.

Resta inteso che qualora i membri della V commissione avessero necessità di visitare le aree di degenza ciò sarà possibile previa tempestiva comunicazione in modo da poter mettere a disposizione dei membri richiedenti gli idonei DPI e verificare l'assenza di SARS CoV2 attraverso l'effettuazione di un tampone per accertarne la negatività, se non già effettuato nei giorni immediatamente precedenti la visita.

Il Direttore Generale
Thomas Schael

**REGIONE ABRUZZO**
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI**
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696
Telefono 0871.3571 Fax 0871.63711
www.asl2abruzzo.it — direzione.generale@asl2abruzzo.it